

## **Sentenza: 19 marzo 2019, n. 87**

**Materia:** sanità; pubblico impiego

**Parametri invocati:** artt. 3, 97, 117, comma III, della Costituzione; artt. 2, comma 2 octies, 3, comma 6, e 3 bis, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, artt. 1 e 2 d.lgs. 4 agosto 2016, n. 171, come norme interposte

**Giudizio:** legittimità costituzionale in via principale

**Ricorrente:** Presidente del Consiglio dei ministri

**Oggetto:** articolo 4 della Legge della Regione Puglia 17 aprile 2018, n. 15 (Norme in materia di nomina dei direttori generali delle aziende ed enti del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, e interventi finanziari in favore della ricerca per la cura delle malattie rare)

**Esito:** non fondatezza delle questioni sollevate

**Estensore nota:** Enrico Righi

### **Sintesi:**

Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna la norma regionale in epigrafe, la quale intesta alla Regione il potere di nominare un commissario straordinario come reggente delle aziende del servizio sanitario nei casi di vacanza della figura del direttore generale, quando non sia possibile provvedere ad una nomina in via ordinaria.

Il potere amministrativo è conformato dall'obbligo di attingere dall'albo nazionale degli idonei all'incarico di direttore generale e dalla durata massima della reggenza commissariale, stabilita in sei mesi.

L'impugnazione è motivata con il putativo contrasto con i principi generali in materia di tutela della salute, contenuti nei decreti legislativi 502/1992 e 171/2016, nonché con la ritenuta violazione dei principi di ragionevolezza e buon andamento dell'amministrazione pubblica.

Preliminarmente, la Corte ripercorre l'evoluzione normativa che ha caratterizzato la materia delle nomine dei vertici sanitari locali, da ricondursi all'ambito della tutela della salute, di competenza legislativa concorrente, facendo notare come il legislatore nazionale abbia indicato come principi generali, nella legislazione primaria citata dal ricorrente Governo, la previsione di un elenco nazionale degli idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale, la discrezionalità del Presidente della Regione nel disporre la nomina dei vertici, la disciplina della supplenza a seguito di impedimento o assenza e, per quanto riguarda la casistica della vacanza della carica di direttore generale, anche a seguito di decadenza eventualmente dichiarata per mancata conferma, l'obbligo di provvedere alla nuova nomina nel termine perentorio di sessanta giorni, con la conseguente possibilità per lo Stato di agire in via sostitutiva mediante nomina di un commissario ad *acta*.

Nei casi in cui non ricorra una mera vacanza dell'ufficio, bensì una vera e propria impossibilità di provvedere alla nomina del nuovo direttore, nulla dispone la normativa nazionale circa la nomina di commissari straordinari, se non che lo stesso commissario sia scelto sempre tra gli idonei a ricoprire l'incarico di direttore generale (art. 2, comma 2, ultimo periodo, d.lgs. 171/2016), senza stabilire, tra l'altro, quale possa essere la durata massima del suo mandato. È in questo spazio regolativo che la

Corte ravvisa gli estremi per il corretto esercizio della potestà legislativa di dettaglio da parte delle regioni.

I giudici costituzionali si spingono fino ad una esemplificazione dei casi in cui può ricorrere l'impossibilità di nuova nomina, quali ad esempio il periodo di avvicendamento fra una legislatura ed un'altra, il periodo transitorio che si può verificare nelle more di una riorganizzazione territoriale delle aziende sanitarie.

In concreto, la norma impugnata viene ritenuta dalla Corte immune da censure di legittimità costituzionale, in quanto l'istituto del commissariamento è ora contemplato dalla normativa nazionale, la durata massima della reggenza è contenuta in limiti ragionevoli (6 mesi, rispetto al mandato ordinario, che può oscillare tra tre e cinque anni), la scelta di commissariare anziché procedere con un normale avvicendamento deve essere congruamente motivata. A questo proposito, la Corte non reputa superfluo ricordare come non venga meno, in ogni caso, il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio del potere di nomina.

Conclusivamente, la Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità sollevate.